Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO SECONDARIO DI 1° GRADO PETRARCA – P. PIO

Via Togliatti, 1 - Tel./Fax 0882-331051 - 71016 **SAN SEVERO** (Foggia)













Circolare n. 90/2021

San Severo, 9 dicembre 2021

Ai Docenti Al Personale ATA Al DSGA Al registro elettronico Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: D.L. 26 novembre 2021, n.172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

I destinatari in indirizzo sono invitati a prendere visione di quanto normato nel Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg con particolare riferimento a quanto esposto al Capo I, art.2, concernente l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico, a decorrere dal 15.12.2021.

A tal fine, si significano gli aspetti essenziali per quanto concerne le seguenti misure prescrittive:

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.


VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

I Dirigenti Scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo e verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- a) l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c), il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO SECONDARIO DI 1° GRADO PETRARCA – P. PIO

















EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore. L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- ✓ l'immediata sospensione dal lavoro;
- ✓ il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- ✓ nessuna conseguenza disciplinare;
- ✓ la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.26 novembre 2021.

PROROGA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

QUANDO VIENE RILASCIATA

Si ricorda che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Carmen Fulvia dell'Oglio (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)